

L'11 gennaio 2024 la Corte costituzionale con sentenza n. 4/2024, dunque dopo 24 anni, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 51 L. 388/2000 con effetti sui contratti di lavoratori del Comparto Ministeri ed EPNE di oltre 30 anni fa.

A distanza di due mesi dalla sentenza della Corte costituzionale, ecco cosa è successo:

- Abbiamo ricevuto diverse migliaia di richieste di interruzione dei termini di prescrizione di colleghi (iscritti e non) e le abbiamo trasmesse alle rispettive Amministrazioni.
- Si è placata (speriamo) l'ansia di tutti coloro che scrivevano e telefonavano per chiedere informazioni per il riconoscimento della RIA, ed anche di molti colleghi che avevano già ottenuto le maggiorazioni RIA e, quindi, non possono chiedere altro.
- Ascoltiamo ancora il silenzio di tante Amministrazioni alle migliaia di istanze di riconoscimento della RIA che stanno pervenendo da dipendenti sia in servizio che in quiescenza.
- Abbiamo acquisito i pareri legali.

### ORA SIAMO IN GRADO DI DARE ULTERIORI INFORMAZIONI

È importante notare che la sentenza si applica specificamente ai colleghi che:

- NON hanno mai depositato alcun ricorso per ottenere il riconoscimento della RIA concluso con una sentenza di rigetto passata in giudicato, poiché il giudizio non può essere riaperto.
- Hanno promosso un giudizio che è stato sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale, ovvero un numero limitato di colleghi dei Ministeri dell'Interno e della Difesa per i quali il Consiglio di Stato aveva rimesso gli atti alla Corte costituzionale.

Rimane da chiarire la questione della prescrizione e delle modalità per interromperla attraverso le lettere di interruzione dei termini e di messa in mora.

Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (da ultimo con la sentenza n.36197/2023), la richiesta della RIA sarebbe possibile solo per coloro **che, avendo i requisiti, sono in servizio o sono in pensione da meno di 5 anni.**

2024 – Anno del Cambiamento

2023 – Anno della Realizzazione 2022 – Anno dell'Emancipazione

2021 – Anno della Promozione dei Giovani 2020 Anno della Responsabilità

2019 Anno della partecipazione attiva 2018 Anno dell'Identità

2017 Anno della propaganda 2016 Anno della Formazione

2015 Anno dell'Affermazione 2014 Anno della Comunicazione

2013 Anno del Cambiamento

Coloro che sono in pensione da oltre 5 anni dovrebbero aver interrotto la prescrizione ogni 5 anni ed essere in grado di documentare adeguatamente tale interruzione, in assenza è inutile mandare anche la lettera interruttiva della prescrizione.

Vi informiamo che stiamo valutando attentamente le possibili azioni ulteriori a tutela dei nostri iscritti, inclusa l'analisi del rischio di soccombenza. Assicuriamo che ogni decisione sarà comunicata, condivisa e presa nell'interesse dei lavoratori.

In seguito alle diverse migliaia di adesioni ricevute e **per garantire sempre il miglior servizio ai nostri iscritti**, vi comunichiamo una parziale modifica delle indicazioni operative:

- Continueremo ad accettare via pec tutte le richieste ricevute **fino al 20 marzo '24**, sia da iscritti che non iscritti a Confintesa FP.
- A partire **dal 21 marzo '24**, Confintesa FP invierà le lettere di interruzione dei termini **esclusivamente per conto dei propri iscritti** che sono ancora in servizio o in quiescenza da non più di 5 anni e che non hanno mai promosso un giudizio definito con sentenza passata in giudicato. Che potranno inviarci le lettere di interruzione dei termini sottoscritte all'indirizzo e-mail **ria2024@confintesafp.it** allegando una copia del documento di riconoscimento.

Ricordiamo che è possibile anche trasmettere in autonomia (con pec o con raccomandata) le lettere alla propria amministrazione.

**Si precisa, infine, che non saranno trattate richieste del personale militare e delle forze dell'ordine.**